

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 47 del 15.04.2021

OGGETTO: revisione approvazione modifiche al regolamento di utilizzo del marchio collettivo VEGAL e rinnovo deposito marchi VEGAL.

Oggi **giovedì 15 aprile 2021 alle ore 15,00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. rinvio termini approvazione bilancio consuntivo 2020;
2. PSL: Veneto rurale: avvio iter selezione attività promozione locale; Infopoint: presa d'atto determina del Presidente n.5 del 23.3.2021 di proroga termini contratto con fornitore; I'VE: analisi proposte piano di gestione sito web; aggiornamento su transizione PSL 2014/20 – 2021/27; richiesta di modifica del bando 4.1.1 in corso di pubblicazione;
3. FLAG: comunicazione: presa d'atto determina del Presidente n.7 del 24.3.2021 su affidamento servizio; PCP: approvazione contratti di mandato con FLAG coordinatori di WP; avvio iter selezione assistente al RUP;
4. Progetti: Walk of Peace: delibera avvio selezione servizio progettazione e fornitura pannelli informativi; Ecovinegoals: affidamenti WP3 e avvio procedure selezione WP4 e WPC; Fishing for Future: avvio selezione servizio di comunicazione ed organizzazione eventi del progetto; richiesta proroga; Incontri con le OO.PP.: avvio selezione servizio incontri con operatori; richiesta proroga; Distretto GiraLemene: approvazione convenzione con i Comuni per l'attuazione delle attività in capo a VeGAL; IPA e programmazione 21/27: incarichi per organizzazione workshop; definizione progetti proposti da VeGAL; partecipazione a Terrevalute 2021;
5. Compagine associativa;
6. Gestione uffici: presa d'atto determina del Presidente n.6 del 23.3.2021 di rinnovo assicurazione RUP mar 2021-mar 2022; approvazione revisione regolamento utilizzo del marchio; acquisto batterie di ricambio ascensore;
7. Varie ed eventuali;
8. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Giorgio Fregonese	Presidente	Comune di San Stino di Livenza	Pubblica	Presente
2.	Andrea Pegoraro	Vicepresidente	CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Marco Bertuzzo	Consigliere	Comune di Pramaggiore	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Assume la presidenza il Presidente dott. agr. Giorgio Fregonese e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15,10.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto punto all'odg**, relativo alla gestione degli uffici. In merito al Regolamento di utilizzo del marchio di VEGAL, il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con delibera n.162 del 18.12.2020 il CdA di Vegal ha approvato le modifiche al regolamento di utilizzo del marchio collettivo VEGAL;
- in data 24.12.2020 è stato quindi rinnovato il deposito del marchio collettivo di VEGAL, acquisito al prot.302020000117941 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

- in data 09.02.2021 è pervenuta raccomandata prot 302020000117941 dell'Ufficio medesimo con la quale hanno chiesto di apportare alcune integrazioni al regolamento depositato che è risultato non è conforme al disposto dell'art. 157 DLgs 30/2005 comma 1 BIS, affinché contenga i requisiti richiamati dall'articolo 170, comma 1, lettera a) del D.lgs. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni, ricordando che il disciplinare è documento distinto dal regolamento e che le suddette informazioni devono essere inserite nel regolamento come espressamente previsto dalla normativa vigente;
- il suddetto comma 1-bis prevede che il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il nome del richiedente;
 - b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
 - c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
 - d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
 - e) la rappresentazione del marchio collettivo;
 - f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
 - g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
 - h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali
 - i) limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine,
 - j) indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
 - k) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.
- l'UIBM ha quindi chiesto apportare le integrazioni richiesta (in quanto nel regolamento depositato da VEGAL hanno rilevato la mancanza delle lettere a - non è esplicitamente indicata - b, h), e di trasmettere copia del regolamento conforme al disposto dell'art. 157 DLgs 30/2005, debitamente sottoscritto dal titolare, entro il termine di due mesi, prorogabili su richiesta ai sensi dell'articolo 191 (depositando istanza di proroga- marca da bollo di 16€), a decorrere dalla data di ricezione della presente per ottemperare al pagamento e far pervenire la documentazione mancante; scaduti tali termini la domanda sarà rifiutata;
- con delibera n. 53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
- il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL all'unanimità e con voto palese


DELIBERA

- di approvare le integrazioni richiesta dall'Ufficio italiano Brevetti e Marchi al nuovo **Regolamento di utilizzo del marchio della Venezia Orientale (Allegato A)**;
- di incaricare l'Ufficio Amministrazione a provvedere alla presentazione del Regolamento modificato telematicamente entro la scadenza del 9.4.2021;
- qualora non sia possibile presentarlo entro la scadenza, di chiedere una proroga, con marca da bollo da 16€;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE
Giorgio Fregonese



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "VENEZIA ORIENTALE"

Art. 1 - Finalità e titolarità del Marchio

Il GAL Venezia Orientale (o VeGAL) associazione riconosciuta dalla Regione Veneto con decreto n° 78/41.03-D del 18/10/2002, iscritta al pubblico registro delle persone giuridiche al n° 125, con sede legale a Portogruaro (VE) cap 30026 - Piazza della Repubblica n.1, C.F.92014510272 - P.IVA 03170090272, tutela e promuove il marchio "Venezia Orientale", in quanto patrimonio della cultura, della tradizione e della vocazione turistica del territorio.

L'associazione, nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, intende realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del Veneto orientale, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali.

L'associazione svolge la propria attività in coerenza con gli obblighi dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali ed opera in particolare nei seguenti ambiti:

- costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie di crescita, sia attraverso offerta di assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello aziendale;
- definizione e supporto alla realizzazione di piani d'azione e di investimento a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità, realizzazione e supporto alla concezione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri stati membri dell'U.E.;
- sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how;
- partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete leader).

Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali l'associazione è chiamata ad intervenire:

- recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili;
- applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi;
- creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale;
- sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa;
- creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica.

A tal fine VeGAL provvede alla registrazione del Marchio collettivo "Venezia Orientale", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.

Il Marchio "Venezia Orientale" è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 15 del 17.2.2010.

Il Soggetto legittimato a rappresentare l'Associazione GAL Venezia Orientale (o VeGAL) è il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica.

Art. 2 - Denominazione e logo

Il Marchio, come di seguito raffigurato, è insieme verbale e figurativo ed è costruito su un modello quadrato. Rappresenta la mappa della Laguna veneta stilizzata con proiezione e linea trasversale che delimita un'area più scura sulla destra. Sul lato basso del quadrato la scritta "ORIENTALE". Sul lato sinistro del quadrato, ruotata in alto a 90°, la scritta "VENEZIA".



Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche indicate nel "manuale d'uso del marchio", allegato al presente regolamento e di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 3 - Prodotti o servizi contemplati dal marchio collettivo e zona di produzione (o dei servizi)

La zona di produzione dei prodotti (o di erogazione dei servizi) considerati nel presente Regolamento, è esclusivamente il territorio della Venezia Orientale, area nord orientale della città metropolitana di Venezia.

I prodotti o servizi contemplati dal marchio collettivo sono quelli dei settori dello sviluppo rurale ed in particolare dell'offerta turistica della Venezia Orientale, area nord orientale della città metropolitana di Venezia, per l'identificazione della quale nell'ambito di strumenti di comunicazione, quali: gadget, packaging, itinerari turistici, segnaletica stradale, opuscoli informativi, siti internet.

Art. 4 - Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

VeGAL può concedere in uso il marchio alle imprese, agli enti e agli associati che ne facciano domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.

Al presente Regolamento è allegato, e normativamente ne fa parte, il Manuale d'uso del marchio che fornisce i fondamentali standard di qualità dei servizi per i quali è concesso l'uso del marchio collettivo di cui trattasi.

Art. 5 - Domanda di concessione in uso

Le imprese, gli enti e gli associati che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso al seguente indirizzo: vegal@pec.it

La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:

- le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, Codice Fiscale e P.IVA, generalità del Legale Rappresentante);
- il Numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio o alla REA o al R.U.N.T.S.;
- copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
- dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e del Manuale d'uso del marchio;
- dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;
- (eventuale) una o più schede di prodotti o servizio corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti o servizi per i quali si vuole apporre il Marchio;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio.

VeGAL verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso il soggetto richiedente e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Completata l'istruttoria VeGAL comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- l'accoglimento della domanda d'iscrizione e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
- il rigetto della domanda d'iscrizione;
- il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

Le imprese concessionarie ricevono l'apposito Manuale d'uso del Marchio sul quale è raffigurato il Marchio figurativo di cui all'art. 2.

I soggetti concessionari possono utilizzare il marchio in aree tematiche coerenti con lo scopo del marchio stesso (promozione del turismo nell'area).

Questo utilizzo deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite per la realizzazione grafica indicate nel manuale d'uso del marchio.

In particolare vanno rispettati:

- i colori istituzionali o quelli stabiliti per la declinazione per settori d'interesse;
- le proporzioni;
- il lettering.

La concessione dura sei mesi e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di sei mesi a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio, fatta salva la revoca della concessione da parte di VeGAL con un preavviso di almeno due mesi senza necessità di corrispondere al soggetto concessionario qual si voglia indennizzo.

Art. 6 - Sanzioni

VeGAL può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino danni all'immagine del marchio;
- censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio, fatto salvo il risarcimento del danno a favore di VeGAL;
- revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti, fatto salvo il risarcimento del danno a favore di VeGAL;
- sanzioni amministrative pecuniarie: solo se previste da un atto con forza di legge.

Art. 7 - Controlli

VeGAL si riserva di verificare periodicamente la congruenza tra l'attività del soggetto richiedente e i valori del marchio e il rispetto del presente Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli soggetti concessionari.

Art. 8 - Controversie

VeGAL, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato, trattandosi di uso gratuito del Marchio da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- conseguenze derivanti dalla nullità del Marchio;
- conseguenze derivanti da invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- conseguenze derivanti dalla violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Venezia.

Allegato

MANUALE D'USO DEL MARCHIO

Il Marchio Venezia Orientale

Forma

Il logo è costruito sul modulo quadrato. Sul lato basso e sinistro le diciture "Orientale/ Venezia". Sul lato alto e destro parte degli elementi grafici del logo che definiscono una porzione di angolo di un quadrato. La parte visuale del Logo è una interpretazione originale adattata alle specifiche del territorio interessato (all'interno del contesto più generale del segno che evoca le Terre di Venezia e la sua laguna), l'aspetto "orientale" è riconoscibile dal posizionamento ad "oriente" della porzione del logo. Un segno significante la forma tipica e unica della laguna di Venezia e l'acqua in generale.

Lettering

"Giovanni" nella versione Book tutto alto, della famiglia dei caratteri detti "veneziani".

Colore

Due sono gli elementi cromatici che definiscono il Logo. Il colore **arancione** (primario). Il suo complementare **azzurro** (secondario) nelle 2 tonalità turchese/verde acqua.



Versione a colori

L'applicazione del logotipo istituzionale quella a 4 colori al tratto, secondo il sistema Pantone.

Arancione	Pantone	171
Blu chiaro (+ retinato)	Pantone	314
Blu scuro (+ retinato)	Pantone	315

Per l'uso in quadricromia:

Arancione	Magenta	75
	Cyan	0
	Giallo	75
	Nero	0

Blu chiaro (+ retinato)

Magenta	0
Cyan	100
Giallo	10
Nero	35

Blu scuro (+ retinato)

Magenta	0
Cyan	100
Giallo	15
Nero	50



VENEZIA



ORIENTALE

VENEZIA



ORIENTALE

Il Marchio Venezia Orientale

Versione in bianco e nero

Due sono le versioni per l'uso in bianco e nero del logo:

La 1ª versione da utilizzare quando la riproducibilità a stampa a bassa definizione (per esempio stampa su quotidiani 45 linee) stampa Ink Jet, digitale, fotocopia oppure quando il logo in misura molto ridotta e impedisce la buona riproducibilità del nero retinato (percentuale del retino).

La 2ª versione vale sempre escluse solo le specifiche della 1ª versione.

1ª versione

Arancione
Blu chiaro e Blu scuro

Nero 45%
Nero 100%

2ª versione

Arancione
Blu chiaro e Blu scuro

Nero 100%
Nero retinato

1ª versione



2ª versione



Il Marchio Venezia Orientale

Declinazione per temi

Ambiente naturalistico terra
Ambiente naturalistico acqua
Sport



Arte e cultura
Spettacolo
Musica



Vino
Gastronomia

